

# Legge 189/1959

## ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

### Articolo 1

1. Il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
2. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
  - a. prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;
  - b. eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
  - c. vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
  - d. concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
  - e. concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
  - f. eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

### Articolo 2

1. Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:
  - a. ufficiali;
  - b. sottufficiali;
  - c. truppa.
2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
  - a. Ufficiali generali:
    - ☞ generale di divisione;
    - ☞ generale di brigata.
  - b. Ufficiali superiori:
    - ☞ colonnello;
    - ☞ tenente colonnello;
    - ☞ maggiore.
  - c. Ufficiali inferiori:
    - ☞ capitano;
    - ☞ tenente;
    - ☞ sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
  - a. ruolo ispettori:
    - ☞ maresciallo aiutante;
    - ☞ maresciallo capo;
    - ☞ maresciallo ordinario;
    - ☞ maresciallo.

- b.** ruolo sovrintendenti:
    - ☞ brigadiere capo;
    - ☞ brigadiere;
    - ☞ vice brigadiere.
- 4.** Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
  - ☞ appuntato scelto;
  - ☞ appuntato;
  - ☞ finanziere scelto;
  - ☞ finanziere.
- 5.** L'allievo finanziere è comunque sottoposto al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari".

### **Articolo 3**

- 1.** Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:
  - a.** Comando Generale;
  - b.** Comandi e organi di esecuzione del servizio;
  - c.** Comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;
  - d.** Comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.
- 2.** I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:
  - a.** comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
  - b.** organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.
- 3.** La linea gerarchica territoriale è formata dal Comando interregionale, dal Comando regionale, dal Comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.
- 4.** Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il Comandante Generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3°, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1°-2°.
- 5.** Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio Superiore della Guardia di Finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico/finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.
- 6.** La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nella tabella [A] del **D.P.R. 034/1999**.

#### Articolo 4

1. Il Comandante generale della Guardia di Finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.
2. Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della Polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.
3. Il Comandante Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante Generale. Assume la carica di Comandante in seconda, il Generale di Divisione più anziano della Guardia di Finanza.

#### Articolo 5

1. Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
2. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo Stato Maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando Generale, un Generale di Brigata dell'Esercito, in servizio permanente.  
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.
3. L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

#### Articolo 6

OMISSIS

#### Articolo 7

1. Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in S.P.E. dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.
2. Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

#### Articolo 8

1. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di Finanza o di altre FF.AA..

2. All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione, Magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.
3. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento

\*(La Tabella [2] della Legge 628/1973, ha soppresso le indennità e i compensi per incarichi di insegnamento previsti dal presente articolo per il personale militare che fruisce di assegno perequativo. Stesso disposto è contenuto nella Legge 734/1973 all'art. 32, per gli impiegati civili che fruiscono di assegno perequativo).

### Articolo 9

1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali ed appuntati e finanziari destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

### Articolo 10

1. Ai militari del Corpo della Guardia di Finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
2. Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito/Arma dei Carabinieri con le varianti eventualmente necessarie.

### Articolo 11

1. I ruoli organici del personale del Corpo della Guardia di Finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente Legge.  
\*(Vedere le tabelle allegate alla Legge 087/1963).
2. Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 12

1. L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto 7 anni di permanenza nel grado.
2. L'avanzamento nel grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado.

### **Articolo 13**

1. L'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-1960 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

### **Articolo 14**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

-----

### **Allegato (Omissis)**